



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

COMUNICAZIONE MOD. AA5/6 PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 13/03/2024

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

C.F.: 90032610884 COSTITUZIONE DEL 27-05-2018
VARIAZIONE DEL 22-02-2024
DENOMINAZIONE: ASSOCIAZIONE IL DONO DI FRANCESCO ETS

TIPO ATTIVITA': 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE COMUNE: ISPICA PROV: RG CAP: 97014
INDIRIZZO: VIA BRESCIA 24 P 1

C.F. RAPPRESENTANTE: RSTRSL85M60H163T
COGNOME E NOME: RUSTICO ROSSELLA

Li, 13/03/2024

DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI, AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

CODICE FISCALE

9 0 0 3 2 6 1 0 8 8 4

Pagina n. 0 1

QUADRO A
TIPO RICHIESTA

☐ 1 ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

DATA COSTITUZIONE

☒ X VARIAZIONE DATI

CODICE FISCALE

9 0 0 3 2 6 1 0 8 8 4

DATA VARIAZIONE

2 2 0 2 2 0 2 4

☐ 3 ESTINZIONE

CODICE FISCALE

DATA ESTINZIONE

☐ 4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

☐ 5 RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

QUADRO B
SOGGETTO D'IMPOSTA

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE IL DONO DI FRANCESCO ETS

Dati identificativi

NATURA GIURIDICA
1 2

SICILIA (eventuale)

ESAME APPROVAZIONE BILANCIO O RENDICONTO
giorno mese

CODICE ATTIVITA'

9 4 9 9 9 0

DESCRIZIONE ATTIVITA'

ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

Sede legale,
amministrativa
o, in mancanza,
Sede effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

VIA BRESCIA 24 P. 1

C.A.P.

9 7 0 1 4

COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazioni)

ISPICA

PROVINCIA

R G

Domicilio fiscale
se diverso dalla
sede legale,
amministrativa o
effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

QUADRO C
RAPPRESENTANTE

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

RUSTICO

NOME

ROSSELLA

SESSO

F

CODICE CAPILA

1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

RAGUSA

PROV.

R G

DATA DI NASCITA

2 0 0 8 1 9 8 5

CODICE FISCALE

R S T R S L 8 5 M 6 0 H 1 6 3 T

QUADRO D
COMUNICAZIONE DI
AVVENUTA FUSIONE,
CONCENTRAZIONE,
TRASFORMAZIONE

☐ 1 FUSIONE

☐ 2 CONCENTRAZIONE

☐ 3 TRASFORMAZIONE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

Dati relativi al soggetto
non esistito
ovvero risultante
dalla fusione
Domicilio fiscale

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

PROVINCIA

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P.

COMUNE

PROVINCIA

Rappresentante

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

NOME

SESSO

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

9 0 0 3 2 6 1 0 8 8 4

Pagina n.

0 2

ALLEGATI

SOTTOSCRIZIONE

DATA 13/03/2024

CODICE FISCALE R S T R S L 8 5 M 6 0 H 1 6 3 T

FIRMA

[Handwritten signature]

DELEGA

Il sottoscritto

delega il Sig.

nato a

il

a presentare in sua vece il presente modello

DATA

FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

C M P S N O 7 5 M 6 9 H 1 6 3 D

N. iscrizione all'albo dei CAF

RISERVATO
ALL'INTERMEDIARIO

Impegno a presentare per via telematica il modello predisposto dal contribuente

☐

Impegno a presentare per via telematica il modello predisposto dal soggetto che lo trasmette

☒

Data dell'impegno

1 3 0 3 2 0 2 4

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

[Handwritten signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"IL DONO DI FRANCESCO –Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
in seguito
"IL DONO DI FRANCESCO – Ente Terzo Settore"

Titoli I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" e delle norme del Codice civile in tema di associazioni), l'Associazione denominata "Il dono di Francesco – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Il dono di Francesco ONLUS)", costituita in data 27 Maggio 2018, scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Ragusa – Ufficio territoriale di Modica, registrato il 30-05-2018 n.619 3C, modifica statutaria in data 26/10/2018 registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Ragusa – Ufficio territoriale di Modica, registrato il 02/11/2019 n.1021 3C, viene rinominata, con decorrenza dall'avvenuta iscrizione nel RUNTS "Il dono di Francesco – Ente del Terzo Settore (in breve Il dono di Francesco ETS)", di seguito indicata come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Ispica, via Brescia n.24 p.1. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita presso altro indirizzo e/o Comune.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità-scopi

1. L'Associazione è libera, apartitica, aconfessionale, ha carattere volontario e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionale della democrazia e della partecipazione sociale, senza finalità lucrative.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di beneficenza, di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- q) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- r) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- s) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- t) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- v) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- w) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

nell'ambito dei settori di cui al comma precedente, l'Associazione intende operare con il fine di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psicologiche, economiche, sociali e familiari.

5. Lo scopo di tali attività è quello di garantire l'apprendimento, la socializzazione e l'integrazione dei loro destinatari; rimuovere, con l'impegno personale, le varie forme di emarginazione e povertà; aderire a progetti e ad iniziative, che promuovano la cultura in senso stretto del dono e in senso lato della donazione degli organi e dei tessuti, in collaborazione con il "CRT Sicilia e l'AIDO nazionale

e territoriale, intese come organizzazione di manifestazioni e di conferenze informative rivolte al conseguimento di ricavi economici destinati ad essere devoluti all'attività prevalente dell'associazione, quella di beneficenza.

Art. 3 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- a) realizzare e/o gestire strutture, case famiglia, comunità alloggio, centri diurni, asili nido, ludico ricreativi idonei ad assicurare ai disabili, minori, anziani e ai soggetti svantaggiati le migliori condizioni di vivibilità, di recupero e d'integrazione sociale;
- b) organizzare eventi, dibattiti, manifestazioni, convegni o conferenze, concerti, commedie teatrali, concorsi, fiere, sagre, gare, tornei, sorteggi, escursioni, al fine di destinare il rispettivo ricavo economico a scopi di beneficenza;
- c) azioni ed interventi di istruzione e di formazione professionale idonei all'inserimento, recupero sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati;
- d) azioni ed interventi idonei a favorire l'inclusione lavorativa delle persone più vulnerabili, il reinserimento sociale di immigrati, profughi, detenuti che godono di misure alternative alla pena detentiva, ex detenuti, minoranze, donne con minori a carico e donne in difficoltà;
- e) assistenza domiciliare;
- f) interventi di trasporto e/o turismo sociale;
- g) azioni di educativa familiare e/o domiciliare;
- h) tutela degli interessi diffusi;
- i) aderire a progetti che prevedano il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- j) collaborare attraverso la fornitura di sussidi di vario genere ed economici con scuole, parrocchie, orfanotrofi, ospedali e con qualsiasi altro ente rivolto a soggetti svantaggiati.
- k) ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento armonioso nel contesto sociale e alleviare i problemi di svantaggio alle persone in difficoltà per condizione socio-economica, di salute, di sfruttamento o discriminazione;
- l) svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3. L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri organismi sociali ed enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

5. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti stabilmente in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
3. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'ente.
4. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario del Consiglio Direttivo in un apposito registro.

Art. 6 – Le categorie degli associati

1. L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:
 - Fondatori (coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'associazione);
 - Ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea);
 - Volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
 - Sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie).
2. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

Art.7 Requisiti degli associati

L'associato deve mantenere una specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione e fuori di essa; versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte e categorie di associati; astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

Art. 8- Ammissione, costituzione, durata del rapporto associativo

1. Chiunque desideri essere ammesso all'associazione deve farne domanda scritta al Consiglio direttivo, con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità che l'associazione si propone e si impegna ad osservarne statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l'ammissione a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
2. Nel caso di reiezione della stessa, il Consiglio direttivo comunicherà per iscritto il provvedimento di rigetto, adeguatamente motivato, entro 30 trenta giorni dalla delibera. L'interessato può, entro 60 sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
3. Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del Consiglio direttivo all'interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota associativa nel termine dei 30 trenta giorni.
4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Art.9 Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- per dimissioni volontarie. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Presidente. Il recesso ha effetto immediato e viene portato a conoscenza del Consiglio Direttivo;
- per mancato versamento della quota associativa dell'esercizio sociale in corso. Il Segretario-Tesoriere Economo del Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.9 del presente Statuto, non prima dei 90 (novanta) giorni dalla data di decadenza.
- per decesso.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- per comportamento indegno e contrastante con gli scopi statutari;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Presidente a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.10 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione;
- b) di conoscere le linee programmatiche con le quali l'associazione intende perseguire nel corso di ogni esercizio gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Presidente, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.17, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) versare la quota associativa. La quota non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata con l'approvazione del bilancio di esercizio. È annuale, non è trasferibile, non è rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento;
- b) a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. Chiunque, di età superiore ai 16 anni compiuti, abbia interesse a svolgere attività di volontariato, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Nella domanda di ammissione dei volontari deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare attivamente alla vita associativa.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Ai volontari si applicano le stesse procedure previste per gli associati di cui agli artt. 7 e 8 del presente statuto, in quanto compatibili con lo status di volontario.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario, associato o non associato, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione del Presidente ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o dal regolamento interno.

5. Le domande presentate da soggetti minorenni (in possesso di un'età minima di almeno 16 anni compiuti), dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati non volontari, ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

3. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai

volontari possono essere rimborsate dall'Ente solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e condizioni preventivamente stabilite del Consiglio Direttivo.

Titolo IV

Organi sociali

Art.13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Rimane ferma nell'Associazione la facoltà di nominare l'organo di controllo e/o di revisione anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, con uguali diritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

4. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. L'Assemblea è inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

6. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera e/o SMS e/o email almeno 15(quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione, da affiggere almeno 15 giorni prima nella sede sociale, deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

7. Su proposta del Presidente, l'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:
- sia consentivo al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentivo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentivo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

9. Ogni associato ha diritto di voto. Gli associati possono farsi rappresentare solo da un associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.15- Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio riferito all'anno precedente, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività e il bilancio preventivo dell'anno successivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) approvare l'ammontare della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
- f) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- g) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- h) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati (personalmente o per delega); in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri maggiorenni, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (anni) e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 quindi giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere più anziano di età individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
9. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione. Il Presidente e il segretario che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere Economo dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati, motivandone il recesso;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni, su proposta del Presidente;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - p) istituisce o sopprime la figura del Direttore Generale.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario-Tesoriere Economo si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; altresì il componente il Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, sarà ritenuto dimissionario. Le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, una volta normalizzate.
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.23 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 24 – Direttore Generale

È possibile su deliberazione del Consiglio Direttivo istituire o sopprimere la figura del Direttore Generale. Il Direttore Generale, se istituito, è nominato dal Presidente dell'Associazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Il Direttore Generale resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha istituito ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale è responsabile operativo dell'Associazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Risponde del proprio operato innanzi all'Associazione. Egli, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- predispone budget previsionali;
- propone al Presidente la nomina di esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.

Art.25 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali, iscritti nell'apposito registro. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Egli può, altresì, partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
7. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
8. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26 - L'organo di revisione: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.27 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, il direttore generale, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.29- Impiego degli utili

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.30 Avanzi di gestione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 31 Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione, secondo i modi e i limiti stabiliti dall'art.17 del Codice del Terzo Settore.

Art.32 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari, in denaro o in natura;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5,6, e 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 33 Le quote annuali

Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote annuali, esse non variano rispetto alla diversa tipologia di associato. L'adesione ad essa non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È facoltà degli associati effettuare versamenti-contributi ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto di qualsiasi entità.

Art.34 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.36 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n.106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.ii. e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.





























